

NORMATIVA RIGUARDANTE L'INSERIMENTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI STRANIERI

Ministero Pubblica Istruzione – C.M. 205/26.7.90

La scuola dell'obbligo e gli alunni stranieri. L'educazione interculturale

Assume come compito educativo della scuola la:

“mediazione fra le diverse culture: mediazione non riduttiva degli apporti culturali diversi, bensì animatrice di un continuo, produttivo confronto fra diversi modelli. L'educazione interculturale – si osserva – avvalorata il significato di democrazia, considerato che “la diversità culturale” va pensata quale risorsa positiva per i complessi processi di crescita della società e delle persone. Il riconoscimento della sua identità culturale, nella quotidiana ricerca di dialogo, di comprensione e di collaborazione, in una prospettiva di reciproco arricchimento”

Legge 91/1992

Nuove norme sulla cittadinanza

– Riconosce automaticamente il diritto di cittadinanza italiana ai minori, figli di un dei due genitori italiano.

Invece, i bambini, nati in Italia, figli di genitori con nazionalità non italiana, assumono la nazionalità dei genitori, fino al 18° anno di età, momento in cui possono richiedere la cittadinanza italiana.

Ministero Pubblica Istruzione – C.M. n.73/3.3.94

“Il dialogo interculturale e la convivenza democratica”

Inviata in accompagnamento al Trattato di Maastricht

Legge 40/6.3.98

Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero

Capo II

Art.36 – Istruzione degli stranieri. Educazione interculturale

Art.37 - Accesso ai corsi delle università

- ◆ Riconosce il diritto allo studio.
- ◆ Incoraggia le attività interculturali.
- ◆ Promuove le attività di accoglienza in convenzione con le Regioni e gli Enti Locali.
- ◆ Prevede la figura del mediatore nei rapporti con le famiglie.

Decreto Legislativo n. 286/27.7.98

Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.

Art.38 – Istruzione degli stranieri. Educazione interculturale.

Art.39 - Accesso ai corsi delle università.

- ◆ Ribadisce il diritto all'istruzione del minore straniero e sollecita le attività miranti all'integrazione sociale, nell'ambito "di una programmazione territoriale integrata, anche in convenzione con le associazioni degli stranieri"
- ◆ Sollecita il mantenimento e recupero della cultura d'origine e si rifà alla legge n. 400/23.8.88, art.17, comma 1, che detta disposizioni circa la formazione e aggiornamento del personale ispettivo, direttivo e docente e sui criteri per l'adattamento dei programmi d'insegnamento.

Decreto del Presidente della Repubblica n.394/31.8.99

Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero

Capo VII

Art.45. – Iscrizione scolastica.

Art.46. - Accesso degli stranieri all'università.

- Garantisce il diritto all'istruzione del minore, anche in caso di "irregolarità", quindi i minori non accompagnati o appartenenti a famiglie non in regola con il permesso di soggiorno, godono, in ogni caso, del diritto all'istruzione.
- Disciplina l'inserimento scolastico nelle classi in riferimento all'età anagrafica, affidando ai docenti la responsabilità di spostamento in una classe immediatamente superiore o inferiore.

Ministero Pubblica Istruzione – C.M. 302/98

Tutela la libertà religiosa. Riconosce le festività ebraiche, su richiesta dei genitori degli alunni.

Legge 144/17.5.99

Regolamento di attuazione

Concernente l'obbligo di frequenza di attività formative fino al diciottesimo anno di età.

Art.2

L'obbligo formativo si applica anche nei confronti di "tutti, ivi compresi i minori stranieri presenti nel territorio dello Stato"

Ministero Pubblica Istruzione – C. M. n 311/21.12.99 e C.M. n.87/23.3.2000

Prevede la possibilità di iscrizione degli alunni stranieri in qualsiasi momento dell'anno scolastico, in attuazione dell'art. 45 comma 1 del D.P.R..394/99.

Decreto del Presidente della Repubblica n.257 /12.7.2000

Legge 182/30.7.02 - Bossi-Fini

Non modifica alcuna disposizione precedente

CCNL del comparto scuola 2002/05

Art.9 Prevede lo stanziamento di fondi per le scuole a forte processo immigratorio

Legge n. 53/28.3.2003 – Riforma Moratti

Prevede piani personalizzati per gli alunni, ma non menziona espressamente gli alunni stranieri

Legge n. 76/05

Sancisce il diritto-dovere all'istruzione, ma non menziona espressamente gli alunni stranieri

Direttiva MIUR n. 45/4.4.05

Art.3 – Prevede interventi formativi per i docenti riguardanti l'integrazione degli alunni di cittadinanza non italiana

Ministero della Pubblica Istruzione – C. M. 110/14.12.2007

La circolare ministeriale definisce le modalità organizzative relative alle iscrizioni degli alunni alle scuole dell'infanzia e ai diversi ordini e gradi di istruzione delle scuole statali e paritarie. Il **paragrafo 10** è dedicato alle modalità di iscrizione e all'assegnazione degli alunni stranieri alle classi. Si rimarca l'opportunità che le istituzioni scolastiche attivino accordi di rete con gli Enti Locali e le Associazioni del territorio per una razionale distribuzione territoriale delle domande, per mettere a disposizione esperienze e personale, per istituire laboratori di ricerca e sperimentazione didattica.

A cura di Antonio Rago